

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Espropriazione forzata di cose mobili, assegnazione del bene pignorato al debitore

Nell'espropriazione forzata di cose mobili rimane consentita l'assegnazione del bene pignorato al debitore ai sensi dell'art. 505 c.p.c.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.6.2019, n. 15596

...omissis...

Fatti di causa

L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti per i fini di cui si controverte in questa sede. Nel 2005 l'amministratore giudiziale (nominato ex art. 2409 c.c.) della società commerciale "omissis s.r.l." propose l'azione sociale di responsabilità, tra gli altri, nei confronti di *omissis*, già amministratore della società. Nelle more del suddetto giudizio la società fu dichiarata fallita e l'azione di responsabilità fu coltivata dal fallimento. All'esito del giudizio *omissis* fu condannato in

primo grado (con sentenza del Tribunale di Treviso n. 1244 del 2007) a risarcire alla curatela un danno stimato dell'importo di 2.132.000 di Euro. In grado di appello la condanna venne ridotta a 1.354.000 Euro (con sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 595 del 2014).

Nel 2007, sulla base della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Treviso e sopra ricordata, la curatela fallimentare iniziò l'esecuzione forzata sui beni di *omissis*, convertendo in pignoramento il sequestro conservativo già disposto sulla quota della società *omissis* s.r.l., di cui *omissis* era titolare, pari al 25%, poi accresciutasi jure haereditario di un altro 25%. La quota sociale della *omissis* s.r.l. di proprietà di *omissis*, insieme a quelle degli altri soci, venne messa all'asta per sei volte, ma nessuno la comprò.

La curatela a questo punto formulò istanza di assegnazione della quota sociale della *omissis* s.r.l. di cui era titolare il debitore esecutato, *omissis*. Il Giudice dell'esecuzione accolse tale istanza con ordinanza del 13.12.2011.

omissis propose opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza. Il Giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria del procedimento di opposizione, sospese l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione, con provvedimento del 16.4.2012.

Sia *omissis* che la curatela fallimentare introdussero la fase di merito del giudizio di opposizione, con distinti ricorsi: il primo chiedendo la revoca dell'ordinanza di assegnazione del 13.12.2011; la seconda chiedendo la revoca dell'ordinanza di sospensione del 16.4.2012. Il giudice dell'opposizione, all'esito della fase di merito, ravvisò la nullità della notifica del ricorso in opposizione ad alcune delle parti; rilevò di conseguenza un difetto nell'integrità del contraddittorio, e rimise la causa al Giudice dell'esecuzione, per la rinnovazione della fase sommaria.

omissis riassunse la causa dinanzi al Giudice dell'esecuzione, sanò la nullità della notifica e il difetto di contraddittorio. Il Giudice dell'esecuzione per la seconda volta sospese l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione e fissò il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Introdotta nuovamente la fase di merito, *omissis* chiese l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione; la curatela domandò l'accertamento del contrario. Il Tribunale di Treviso, con sentenza 30.8.2016 n. 2128, all'esito della fase di merito del giudizio oppositivo, rigettò l'opposizione proposta da *omissis*. Il Tribunale ritenne che: l'art. 538 c.p.c., interpretato sistematicamente, non vieta l'assegnazione al creditore procedente delle quote di una società a responsabilità limitata rimaste invendute; ciò sul presupposto che l'art. 538 c.p.c., quando ammette l'assegnazione solo "nei limiti e secondo le regole del codice", non intende affatto vietare tout court l'assegnazione se non nei casi espressamente previsti, ma intende solo stabilire che, quando l'assegnazione sia prevista in modo espresso, deve svolgersi con le modalità stabilite dalla legge; vendita ed assegnazione sono misure equiparabili, come si desume dall'art. 497 c.p.c.; ritenere il contrario porterebbe ad uno svilimento del principio di cui all'art. 2740 c.c.; l'opponente non aveva dedotto alcun concreto pregiudizio derivatogli dall'ordinanza di assegnazione.

La sentenza appena riassunta è stata impugnata per cassazione da *omissis*, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito la curatela con controricorso, anch'esso illustrato da memoria.

Ragioni della decisione

Questioni preliminari.

Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. la curatela controricorrente ha sollevato due eccezioni preliminari.

Con la prima ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, per effetto dell'avvenuta approvazione del progetto di distribuzione e conseguente chiusura della procedura esecutiva nell'ambito della quale fu pronunciata l'ordinanza oggetto del presente giudizio di opposizione.

Con la seconda eccezione ha fatto rilevare che il ricorso non è stato ritualmente notificato a tutte le parti del giudizio di merito.

La prima eccezione è infondata.

La chiusura del procedimento esecutivo non ha reso inammissibile il ricorso, nè ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a coltivarlo, per l'ovvia ragione che l'eventuale accoglimento di esso, ponendo nel nulla l'ordinanza oggetto di opposizione, travolgerebbe anche tutti gli atti conseguenti, ivi compreso il provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione, e comporterebbe la regressione della procedura esecutiva alla fase anteriore l'assegnazione.

Anche la seconda eccezione non merita accoglimento, per due indipendenti ragioni.

La prima è che, per quanto si dirà, il ricorso dovrà essere dichiarato infondato: con la conseguenza che sarebbe inutile ordinare la rinnovazione di alcune delle notificazioni ai sensi dell'art. 291 c.p.c., come già ritenuto più volte da questa Corte (Sez. 2 -, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 24/05/2013, Rv. 626808 - 01; Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 - 01).

La seconda ragione è che, come correttamente rilevato dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., le parti non intimare (*omissis*) sono del tutto estranee all'oggetto del contendere, non risultando avere la qualità nè di creditori intervenuti, nè di debitori esecutati, nè di terzi pignorati.

Infine, non è revocata in dubbio in questa sede, nè rileva in modo diretto ai fini della risoluzione della controversia per come in concreto qui prospettata - e non può pertanto essere esaminata alcuna questione sulla correttezza o meno dell'assoggettamento integrale dell'espropriazione di quota di società a responsabilità limitata alla disciplina dell'espropriazione di beni mobili.

Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del giudicato. Sostiene che il Tribunale di Treviso, allorchè con la sentenza n. 1487/13, già ricordata, rimise gli atti del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. al giudice dell'esecuzione, per la rinnovazione della fase sommaria, pur fondando la propria decisione sul difetto di integrazione del contraddittorio, nondimeno rilevò incidenter tantum l'inammissibilità dell'assegnazione al creditore procedente delle quote d'una società a responsabilità limitata. Su tale statuizione, che secondo il ricorrente costituirebbe una autonoma ratio decidendi, si era di conseguenza formato il giudicato, ed il Tribunale di Treviso, allorchè con la sentenza 21258/16, sanato il vizio di notifica, tornò a decidere dell'opposizione agli atti proposta da *omissis*, non sarebbe potuto andare in contrario avviso.

Il motivo è infondato.

Con la sentenza 26.8.2013 n. 1487 il Tribunale di Treviso si è limitato a rilevare che la notifica del ricorso introduttivo della fase sommaria del giudizio di opposizione era nulla nei confronti di alcune delle parti, perchè eseguita nel domicilio eletto nel giudizio di opposizione, invece che con le forme ordinarie di cui agli artt. 137 c.p.c. e ss.. Dichiarata la nullità della notifica e rimessi gli atti al giudice dell'esecuzione per la rinnovazione della fase sommaria, il Tribunale ha altresì precisato che la ritenuta nullità della notifica "impedisce a questo giudice di esaminare le altre domande". Nessun giudicato, pertanto, può essersi formato sul merito della questione, per la semplice ragione che mai il merito fu esaminato dalla sentenza n. 1487/13 del Tribunale di Treviso.

La circostanza che il Tribunale, dopo avere dichiarato di non potere esaminare le altre questioni, ritenne comunque di aggiungere che nel caso di specie "trova applicazione l'art. 538 c.p.c. nella formulazione introdotta con la L. n. 52 del 06", rappresenta un mero obiter, irrilevante ed insuscettibile di passare in giudicato. Quando, infatti, il giudice rilevi una causa impeditiva dell'esame del merito della domanda a lui sottoposta (quale è, appunto, la mancata integrazione del contraddittorio), statuendo su tale questione preliminare egli si spoglia della potestas iudicandi, e qualsiasi altra

affermazione contenuta nella sentenza deve ritenersi tamquam non esset, come già ripetutamente affermato da questa Corte (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 - 01).

Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12 preleggi; dell'art. 540 bis c.p.c.; del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, art. 4. Il ricorrente sostiene che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto assegnare al creditore procedente la quota della società Immobiliare Anna s.r.l., oggetto di espropriazione e rimasta invenduta, perchè la legge non lo consentiva. Il ricorrente sostiene questa tesi coi seguenti argomenti: l'esecuzione forzata non ha necessariamente "lo scopo di soddisfare il creditore", nè alcun principio dell'ordinamento stabilisce che l'esecuzione debba per forza essere fruttuosa; di conseguenza, se il bene pignorato non viene venduto per mancanza di compratori, il giudice dell'esecuzione deve disporre la chiusura della procedura esecutiva; la conclusione appena esposta si desumerebbe dal combinato disposto degli artt. 532, 538 e 540 bis c.p.c., come modificati nel 2006 e nel 2016; l'art. 538 c.p.c., in particolare, ha un testo chiaro e che non consente interpretazioni "sistematiche", come quella adottata dal Tribunale; dall'art. 540 bis c.p.c. si ricava il principio, opposto a quello applicato dal Tribunale, che se l'esecuzione non è fruttuosa e non vi sono altri beni da pignorare, non va affatto disposta l'assegnazione al creditore, ma il procedimento esecutivo si estingue.

Il motivo è infondato.

L'istituto dell'assegnazione forzata non è stato affatto espunto dall'ordinamento per effetto della modifica dell'art. 538 c.p.c., nè l'applicazione di esso è limitata alle sole ipotesi dell'espropriazione di titoli di credito, merci quotate, oro o gioielli. Stabilisce l'art. 505 c.p.c. che "il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti". Che la previsione contenuta in tale norma costituisca un istituto generale, teoricamente suscettibile di applicazione in qualsiasi tipo di esecuzione, è conclusione desumibile da due considerazioni.

La prima è la collocazione sistematica della norma appena trascritta. Essa compare nel Capo I, Titolo II, Libro III, del codice di rito, dedicato per l'appunto alla "espropriazione forzata in generale". Una collocazione che non avrebbe avuto senso, se il legislatore avesse davvero voluto, nell'ambito dell'espropriazione mobiliare, perimetrare l'istituto alle sole ipotesi in cui ad essere espropriati siano titoli di credito, oro e gioielli.

La seconda considerazione è che un fitto reticolo di norme generali sull'espropriazione forzata richiama l'istituto dell'assegnazione, senza limiti di sorta. In particolare: l'art. 492 c.p.c. ("forma del pignoramento") prescrive che il pignoramento "deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione; l'art. 495 c.p.c. ("Conversione del pignoramento") dispone che "prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire ecc."; l'art. 497 c.p.c. ("cessazione dell'efficacia del pignoramento") stabilisce che il pignoramento perda efficacia "quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita"; l'art. 501 c.p.c. ("termine dilatorio del pignoramento") stabilisce che l'istanza di assegnazione dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, "tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata": norma, quest'ultima evidentemente priva di senso, se davvero l'assegnazione fosse consentita solo nell'espropriazione di immobili, titoli di credito, oro ed argento, giacchè nessuna di tali cose costituisce una "merce deperibile"; l'art. 502 c.p.c. ("termine per l'assegnazione o la vendita del pegno"), stabilisce che nel caso di espropriazione delle cose date in pegno si seguono le regole del codice, ma l'assegnazione "può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento"; l'art. 534 bis c.p.c., nel disciplinare la

delega delle operazioni di vendita mobiliare, rinvia espressamente alle disposizioni dell'art. 591 bis c.p.c., dove è stabilito che il professionista delegato alla vendita immobiliare provveda anche sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590 c.p.c.: e la relatio tra queste due norme non avrebbe senso, se davvero l'istanza d'assegnazione del bene mobile rimasto invenduto non fosse ammissibile nell'espropriazione mobiliare.

Le prime cinque delle sei norme appena ricordate, inoltre, sono inserite nel Capo dedicato "all'espropriazione forzata in generale". Esse, per la loro collocazione e per il loro contenuto, sono incompatibili con l'opinione che vorrebbe, nell'espropriazione mobiliare, limitare l'istituto dell'assegnazione alle sole ipotesi previste dagli artt. 529 e 539 c.p.c.

Ciò posto in generale, occorre chiedersi se la conclusione che precede sia infirmata dai tre argomenti spesi dal ricorrente, e cioè: il secondo periodo dell'art. 505 c.p.c., comma 1, secondo cui l'assegnazione può essere sì domandata dal creditore, ma solo "nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti", non consentirebbe l'assegnazione di quote d'una s.r.l., in quanto non espressamente prevista; la modifica dell'art. 538 c.p.c. introdotta dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 10, abrogando la previgente previsione secondo cui, in caso di asta infruttuosa, il giudice dell'esecuzione poteva ordinare un nuovo incanto soltanto se nessuno dei creditori avesse chiesto l'assegnazione, dimostrerebbe la volontà del legislatore di non consentire l'assegnazione di quote sociali; l'art. 532 c.p.c., nel testo modificato dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59, art. 4, comma 1, lett. c, (conv., con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119), svelerebbe l'intento del legislatore di non consentire l'assegnazione della cosa pignorata nel caso di vendita infruttuosa.

Nessuno di tali argomenti può condividersi.

Quanto al primo argomento (la previsione dell'art. 505 c.p.c.), è agevole rilevare che tale norma non contiene alcun espresso divieto di assegnazione. Essa, nella parte in cui stabilisce che l'assegnazione può farsi "nei limiti" e "secondo le regole" poi meglio esplicitate nei successivi capi, non limita affatto l'assegnazione dei beni mobili alle sole ipotesi di cui agli artt. 529 (titoli di credito e merci quotate) e 539 (oro e argento) c.p.c., ma si limita a stabilire che se ci sono regole particolari per l'assegnazione, si applicheranno ovviamente queste ultime; altrimenti varranno i principi generali.

L'interpretazione sostenuta dal ricorrente, per contro, è insostenibile dal punto di vista della corretta nomopoietica. Essa infatti pretenderebbe che data una norma generale (l'art. 505 c.p.c.), e due norme speciali (gli artt. 529 e 539 c.p.c.), la prima dovrebbe interpretarsi come se dicesse: "si applicano in ogni caso le norme speciali": il che priverebbe di ogni contenuto e valore precettivo la norma generale. Perché quest'ultima abbia un senso, pertanto, non la si può che interpretare come una circonferenza di diametro maggiore rispetto alle due norme speciali sopra indicate, e dunque nel senso che non solo nel caso di espropriazione di titoli, oro e argento sia prevista (ed anzi, in tali ipotesi, imposta) l'assegnazione al creditore della cosa pignorata, ma anche in altri casi.

Quanto al secondo argomento speso dal ricorrente (l'intervenuta riforma dell'art. 538 c.p.c.), deve premettersi che tale norma, fino al 2006, stabiliva: "quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti. Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'art. 535, comma 2, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta".

La L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 10 ha modificato tale previsione come segue: "quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente". La novella, pertanto, ha soppresso nella struttura della norma la protasi del periodo ipotetico contenuto nel comma 2, ovvero "se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione". Tale soppressione tuttavia non consente affatto di ritenere che, per ciò solo, il legislatore abbia

soppresso l'istituto dell'assegnazione nell'espropriazione mobiliare. Il contenuto precettivo dell'art. 538, comma 2, del testo originario, era infatti l'obbligo del giudice di fissare un nuovo incanto. Tale dovere era sottoposto ad una condizione, ovvero che nessuno dei creditori chiedesse l'assegnazione.

Pertanto, una volta espunta quest'ultima condizione, la norma nel suo testo attuale significa semplicemente che il giudice dell'esecuzione deve fissare un nuovo incanto, fissando quale base d'asta il prezzo ridotto nella misura stabilita dalla legge, a prescindere dall'esistenza di istanze di assegnazione.

La modifica dell'art. 538 c.p.c., in definitiva, non ha soppresso l'istituto dell'assegnazione, ma ha solo reso il giudice libero di disporre un nuovo incanto anche in presenza di istanze di assegnazione, ovviamente motivando sul punto in ragione della maggiore o minore fruttuosità della scelta.

Per quanto concerne, infine, il terzo degli argomenti spesi dal ricorrenti (secondo cui la riforma degli artt. 532, 538 e 540 bis c.p.c. dimostrerebbe l'intento del legislatore di "chiudere" la procedura esecutiva nel caso di vendita infruttuosa), basterà rilevare che essa non può condividersi, perchè condurrebbe ad esiti paradossali: e cioè che nonostante il debitore possieda dei beni; e nonostante il creditore sia disposto ad accettarli a titolo di *datio in solutum*, nè il primo potrebbe liberarsi del proprio debito, nè il secondo potrebbe ottenere soddisfazione del proprio credito. Esito, questo, incoerente col principio di ragionevole durata del processo, oltre che con quello più generale di efficienza ed effettività dell'ordinamento processuale.

Nè può condividersi la tesi del ricorrente per la quale il processo esecutivo non avrebbe necessariamente "lo scopo di soddisfare il creditore" o che quello debba essere fruttuoso: a tale affermazione ostando i principi generali dell'ordinamento, che garantisce e tutela il soddisfacimento dei diritti ed a maggior ragione di quelli consacrati in un titolo esecutivo, ma ormai anche le previsioni normative espresse, quale l'art. 164-bis disp. att. c.p.c.; sicchè neppure potrebbe concepirsi un processo esecutivo che non tenda a conseguire il suo risultato istituzionale, cioè appunto la massima fruttuosità possibile in relazione alle circostanze, salvi beninteso i residui, ma limitati, diritti del debitore.

Il ricorso va di conseguenza rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: "nell'espropriazione forzata di cose mobili rimane consentita l'assegnazione del bene pignorato al debitore ai sensi dell'art. 505 c.p.c.".

Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte di cassazione: rigetta il ricorso; condanna *omissis* alla rifusione in favore di Curatela del fallimento *omissis* s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.460, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2; dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di *omissis* di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.